

Città di Mondovì
Provincia di Cuneo
Scrittura Privata

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONDOVÌ E
(gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria), attuativa dell'art. 14, comma 2, L.R. 28/2007

L'anno duemilaventicinque addì.....in Mondovì, in una Sala del Palazzo comunale.

T R A

IL **COMUNE DI MONDOVÌ**, con sede in Mondovì (CN) Corso Statuto n.15 (P. IVA 00248770042), rappresentato dal Sig....., nato a il, nella sua qualità di Responsabile del **Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport- Assistenza-Tempo Libero**, il quale dichiara di agire in questo atto per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi degli artt. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 65 dello Statuto del Comune di Mondovì, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. del il cui originale si trova depositato presso il Comune di Mondovì;

E

L'Ente..... (che di seguito verrà chiamato "Ente gestore") avente sede legale a Mondovì,, Codice Fiscale....., gestore della **Scuola dell'Infanzia paritaria** ".....", avente sede legale in Mondovì (P.I.), nella persona del Sig....., nato a ilin qualità di....., della Scuola dell'Infanzia paritaria che di seguito verrà chiamata "Scuola dell'Infanzia" ex D.M. 61/2003;

Premesso che:

- la Scuola dell'Infanzia denominata, ubicata a Mondovì, via/piazza/rione, è autorizzata ad attivare fino ad un massimo di n°sezioni e che il personale attualmente in organico è composto da n°..... insegnanti;
- questa Amministrazione intende riconoscere la funzione sociale svolta dalle Scuole dell'Infanzia paritarie, non dipendenti da Enti locali territoriali, istituite e gestite nell'ambito della normativa vigente, quando non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini;
- alla scadenza della Convenzione n° l'Amministrazione comunale, con deliberazione n.... del, ha stabilito gli indirizzi per procedere alla stipula di una nuova Convenzione per il triennio scolastico (01.09.2025-31.08.2028), nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 della L.R. 28/2007;
- la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- la stessa è:
 - scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
 - scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro e svolgimento del servizio con modalità non commerciale ex art. 5 del D.M. MIUR n. 278 del 28 marzo 2019;
- la Regione Piemonte, con l'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 " Norme sull' istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli art. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;

- l'intervento finanziario a favore delle Scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola dell'Infanzia "....." si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini - in età di ammissione alla scuola dell'infanzia -senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio - culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/1992 " Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate".

Articolo 3 – Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 – Contribuzione degli utenti

L'ente gestore applicherà agli utenti le seguenti quote di contribuzione:

Bambini residenti nel Comune di Mondovì

.....

Bambini non residenti nel Comune di Mondovì

.....

Articolo 5 – Adempimenti della Scuola

L'Ente gestore della scuola si impegna:

- ad operare nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa del settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 7 ore e mezza giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero degli alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico sanitarie;

Articolo 6 – Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, lo stesso dovrà essere iscritto ad un'Associazione di volontariato legalmente riconosciuta e essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 – Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune il numero di iscritti al 31 gennaio (specificando residenti e non residenti), nonché, entro il 30 giugno sempre dell'anno di riferimento, un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;

- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione (specificando residenti e non residenti);
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

Articolo 8 – Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'art.7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art.14 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28,
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione (art. 9);
- Rette a carico delle famiglie;
- Contributo del Ministero della Pubblica Istruzione.

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario;
- Spese connesse alla Convenzione con congregazioni religiose o relative altre forme di cooperazione;
- Spese generali di funzionamento della scuola;
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Spese per attività didattiche;
- Quote di ammortamento;
- Imposte sul reddito;
- Spese ed interessi bancari.

Articolo 9 – Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti con il presente atto dall'Ente gestore della Scuola dell'infanzia paritaria convenzionata "....." per lo svolgimento del suo servizio sociale ed educativo, sostiene la stessa attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla suddetta Scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione pari ad € 700,00 per alunno frequentante residente nella Città di Mondovì, fino alla concorrenza dell'importo di fondi comunali stanziati annualmente sul capitolo di spesa specifico. Il contributo per ogni sezione non potrà essere inferiore ad € 7.000,00, a condizione che almeno il 20% degli iscritti nella sezione siano residenti nel Comune di Mondovì;
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale.

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute, se e in quanto dovute, previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 – Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente art. 9 lettera a) sarà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art.11, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse Scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo le modalità stabilite da apposito atto amministrativo.

Il Comune di Mondovì si impegna ad erogare il contributo annuale in due rate, la prima entro la fine del mese di febbraio, pari al 50% calcolato sul numero di iscritti comunicati al 31 gennaio, il saldo entro il mese di settembre, sempre dell'anno di riferimento, a seguito dell'esame del rendiconto da parte della Commissione di cui al seguente art. 11.

L'Ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso. Il Comune di Mondovì potrà valutare la possibilità di erogare un contributo straordinario integrativo in caso di riduzione del numero di iscritti per inserimento di alunni diversamente abili.

Art. 11 – Commissione

È istituita una Commissione composta da:

- n. 2 rappresentanti del Comune, nominati con provvedimento del Sindaco;
- n. 2 rappresentanti della Scuola dell'infanzia (Presidente e Segretario);
- n. 2 rappresentanti dei genitori (designati dall'Assemblea dei genitori).

La commissione ha il compito di:

- a) fissare il valore delle rette annuali per gli alunni residenti e non residenti, nonché il valore ISEE per l'applicazione delle rette agevolate di cui all'art. 4;
- b) verificare l'applicazione della presente Convenzione;
- c) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di Scuole esistenti nel Comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Art. 12 – Validità della Convenzione.

La presente Convenzione ha validità per un triennio scolastico (2025/26-2026/27-2027/28), con decorrenza dal 01/09/2025 fino al 31/08/2028.

Mondovì, lì

Per il Comune di Mondovì
IL DIRIGENTE

Per l'Ente Gestore
IL PRESIDENTE